

DELIBERAZIONE 29 OTTOBRE 2015
507/2015/R/COM

APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI SELF-AUDITING ALLE DISPOSIZIONI DI SEPARAZIONE FUNZIONALE (UNBUNDLING) PER I SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 ottobre 2015

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164/00;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n.125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: deliberazione 11/07) e il relativo Allegato A (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) e il relativo Allegato A (di seguito: TIUF);
- la comunicazione di Utilitalia del 7 agosto 2015 (prot. Autorità 24157 del 13/8/2015, di seguito: comunicazione di Utilitalia);
- la comunicazione di Deval S.p.A. del 30 settembre 2015 (prot. Autorità 28548 del 1/10/2015, di seguito: comunicazione di Deval S.p.A.);
- la comunicazione di Centria S.r.l. del 1 ottobre 2015 (prot. Autorità 28529 del 1/10/2015, di seguito: comunicazione di Centria S.r.l.);
- la comunicazione di Dolomiti Reti S.p.A. del 30 settembre 2015 (prot. Autorità 28481 del 1/10/2015, di seguito: comunicazione di Dolomiti Reti S.p.A.).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 296/2015/R/com, l’Autorità ha riformato gli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per i settori dell’energia elettrica e del gas, in coerenza con le disposizioni contenute nella normativa primaria di cui al decreto legislativo 93/11, di recepimento delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;
- la citata deliberazione prevede, ai punti 13, 14 e 15, nei termini chiariti nella relativa motivazione, la possibilità, per le imprese tenute agli obblighi di separazione funzionale di cui al TIUF, di presentare, entro il 30 ottobre 2015, proposte applicative di procedure di *self-auditing*, consistenti in un protocollo di verifiche che sarà sottoposto ad un’apposita consultazione, anche tramite il tavolo di lavoro con gli operatori, al fine di verificarne l’efficacia e l’applicabilità;
- ogni valutazione sull’ammissibilità delle procedure di *self-auditing*, da parte dell’Autorità, sarà effettuata nell’ambito del procedimento finalizzato a definire le linee guida volontarie per la stesura del Programma di adempimenti, redatto ai sensi dell’articolo 14 del TIUF e del relativo tavolo tecnico con gli operatori; in esito a tale procedimento, pronunciandosi sulla valutazione di ammissibilità di ciascuna procedura di *self-auditing*, l’Autorità individuerà anche taluni obblighi di separazione funzionale o di requisiti di indipendenza per i componenti del gestore indipendente, previsti dal TIUF, in sostituzione dei quali troverà applicazione la predetta procedura di *self-auditing*;
- la deliberazione 296/2015/R/com, infine, dispone che, nelle more della conclusione del citato procedimento sul Programma di adempimenti e di valutazione delle procedure di *self-auditing*, presentate nel frattempo dalle imprese, queste ultime si considerino temporaneamente efficaci e sostitutive del requisito di indipendenza in capo ai componenti del gestore indipendente inerente i rapporti familiari, previsto al comma 10.1 del TIUF.

CONSIDERATO CHE:

- nella comunicazione di Utilitalia, sono stati richiesti chiarimenti agli Uffici dell’Autorità in merito alle sopra richiamate disposizioni della deliberazione 296/2015/R/com; in particolare, è stato richiesto di chiarire a quali obblighi previsti dal TIUF si possano ritenere applicabili le procedure di *self-auditing* e di quali semplificazioni, in termini di adempimenti, beneficerebbero gli operatori che attivassero le suddette procedure; inoltre, sembra emergere anche l’esigenza di consentire, nelle more del procedimento di valutazione delle proposte di applicazione delle procedure di *self-auditing*, la sostituzione (temporanea) anche di altri obblighi di separazione o criteri di indipendenza previsti dal TIUF, oltre a quello inerente ai rapporti familiari;

- con le comunicazioni di Deval S.p.a., Centria S.r.l. e Dolomiti Reti S.p.a., sono state presentate proposte di applicazione delle procedure di *self-auditing* ai sensi del punto 15 della deliberazione 296/2015/R/com; nelle suddette proposte sono stati illustrati i protocolli di verifica che le imprese intendono affidare al Responsabile della conformità, individuato in una figura esterna all'impresa e che mirano a garantire, in maniera più efficace, il conseguimento delle finalità della separazione funzionale;
- nelle predette proposte di applicazione di procedure di *self-auditing* è stata rappresentata l'esigenza di considerare tali procedure efficaci a partire dalla data di avvio della sperimentazione delle procedure stesse, sulla quale poter avere un'indicazione da parte degli Uffici dell'Autorità, in modo tale da dare certezza alle imprese prima che queste sostengano gli oneri connessi all'implementazione delle procedure in parola;
- innanzitutto, occorre premettere che la motivazione della deliberazione 296/2015/R/com chiarisce già che la valutazione di ammissibilità delle proposte di applicazione di procedure di *self-auditing* ha ad oggetto l'idoneità delle medesime procedure a comprovare il rispetto delle finalità sottese alla disciplina della separazione funzione; inoltre, in ragione del grado di effettiva efficacia della singola procedura, da valutare anche con la partecipazione dei soggetti interessati, l'Autorità, in esito al procedimento, potrà disporre l'ammissione *“in sostituzione di taluni obblighi di separazione funzione o di requisiti di indipendenza per i componenti del gestore indipendente, che non siano espressamente previsti dalla normativa primaria”*;
- quanto sopra comporta che non è possibile, sin d'ora, indicare in termini generali quali saranno le disposizioni del TIUF la cui applicazione potrà essere sostituita dalle procedure di *self-auditing*, essendo questa una valutazione da compiersi caso per caso, in ragione dell'effettiva efficacia della singola procedura; peraltro, come già indicato nella deliberazione 296/2015/R/com, una tale deroga non può riguardare le norme oggetto di disposizioni di rango legislativo (nazionale o comunitario), siano esse o meno espressamente codificate dal TIUF;
- quanto alla possibilità di ottenere, già nelle more del procedimento di valutazione delle procedure di *self-auditing*, deroghe ulteriori a quella prevista dall'articolo 10 del TIUF relativa ai rapporti familiari, una tale eventuale possibilità potrebbe giustificarsi rispetto a disposizioni del TIUF che innovino l'assetto degli adempimenti stabiliti dalla previgente regolazione; ciò al fine di evitare che le imprese sostengano oneri aggiuntivi (rispetto a quelli sinora sostenuti ai sensi del TIU) che potrebbero evitare, qualora ottenessero una tale deroga in sede di eventuale ammissione alla procedura; né, ovviamente, potranno essere derogate, neppure transitoriamente, le norme oggetto di disposizioni di rango legislativo;
- il riconoscimento della predetta deroga transitoria, ovviamente, non incide sugli esiti della valutazione che l'Autorità esprimerà in esito al procedimento sulla

ammissibilità della procedura e sull'individuazione delle disposizioni in luogo delle quali l'impresa dovrà applicare la procedura di *self-auditing*, valendo a tal fine i criteri chiariti nei precedenti considerati;

- quanto, infine, all'esigenza di certezza sull'avvio della sperimentazione delle procedure di *self-auditing*, nulla osta a chiarire che la fase sperimentale decorra dal momento della presentazione della proposta di procedura di *self-auditing*.

RITENUTO OPPORTUNO:

- a fronte delle comunicazioni pervenute, ribadire i chiarimenti sopra riportati circa il perimetro e i possibili esiti del procedimento di valutazione delle proposte di applicazione di procedure di *self-auditing*, di cui ai punti 11 e 14 della deliberazione 296/2015/R/com;
- prevedere, nelle more della conclusione del processo di valutazione da parte dell'Autorità delle procedure di *self-auditing* proposte e fatto salvo quanto già previsto al punto 15 della deliberazione 296/2015/R/com, che le imprese possano richiedere ulteriori deroghe temporanee all'applicazione di ulteriori disposizioni del TIUF, da valutare caso per caso e purché non si tratti di norme già previste dalla previgente regolazione dell'Autorità in tema di unbundling, nonché di norme di rango legislativo, siano esse codificate o meno nel TIUF;
- in ragione delle possibili situazioni di incertezza, ingenerate negli operatori dalla richiesta di chiarimenti di Utilitalia circa i possibili esiti del procedimento di valutazione delle procedure di *self-auditing*, nonché alla luce della nuova decisione di consentire ulteriori deroghe temporanee, prorogare al 30 novembre 2015 il termine previsto al punto 13 della deliberazione 296/2015/R/com, al fine di consentire, alle imprese interessate, di presentare proposte di procedura di *self-auditing*, con eventuali richieste di deroghe temporanee nei limiti sopra illustrati

DELIBERA

1. di precisare che il procedimento di cui ai punti 11 e 14 della deliberazione 296/2015/R/com in tema di procedure di *self-auditing* è finalizzato, da un lato, a verificare l'idoneità delle singole proposte di applicazione di procedure di *self-auditing* a comprovare il rispetto delle finalità sottese alla disciplina della separazione funzionale; dall'altro lato, ad individuare, sulla base dell'effettiva efficacia della singola procedura di *self-auditing* ammessa, taluni obblighi di separazione funzionale o requisiti di indipendenza per i componenti del gestore, in luogo dei quali l'impresa può applicare la citata procedura; infine, che anche a fronte dell'applicazione di procedure

- di *self-auditing* non sono ammesse deroghe a norme contenute in disposizioni legislative, nazionali e comunitarie, siano esse codificate o meno dal TIUF;
2. di prorogare, al 30 novembre 2015, il termine previsto al punto 13 della deliberazione 296/2015/R/com per la presentazione delle proposte di procedure di *self-auditing* o per la riformulazione, da parte delle imprese, delle proposte già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
 3. di prevedere che le imprese possano, sin dalla data di presentazione delle suddette proposte, applicare, anche su base sperimentale, le procedure di *self-auditing*;
 4. di prevedere che, unitamente alle proposte di procedure di *self-auditing*, le imprese possano chiedere deroghe temporanee a disposizioni del TIUF, ulteriori rispetto a quella già prevista al punto 15 della deliberazione 296/2015/R/com;
 5. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità di rigettare, previa informativa al Collegio dell'Autorità e di norma nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, le richieste di deroga temporanea presentate dalle imprese unitamente alle proposte di procedure di *self-auditing*, qualora le stesse riguardino (i) obblighi già previsti dalla precedente regolazione dell'Autorità contenuta nel TIU (ii) norme contenute in disposizioni legislative comunitarie e nazionali, siano esse codificate o meno nel TIUF;
 6. di prevedere che le deroghe temporanee abbiano effetto a decorrere dal momento in cui le procedure di *self-auditing* proposte siano attuate, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 5;
 7. di precisare che le decisioni di rigetto, eventualmente adottate sulle richieste di deroga temporanea presentate dalle imprese unitamente alle proposte di procedure di *self-auditing*, non incidono in alcun modo sulle valutazioni che verranno effettuate sulle medesime procedure, nell'ambito del procedimento di cui ai punti 11 e 14 della deliberazione 296/2015/R/com;
 8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni